

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02557/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Irene Giangreco Marotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Lucchetti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del DDG n. 1210 del 27.12.2018 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 28/12/2018 di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, per titoli e esami, finalizzate al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per le Regioni Lazio, Sardegna e Umbria, relative alla Classe di concorso Sostegno – Scuola secondaria di Secondo grado;
- delle graduatorie regionali di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 16.02.2018, per la Regione per la Regione Lazio, relative alla Classe di concorso Sostegno ADSS, allegate al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, DDG n. 1211 del 27/12/2018 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 28/12/2018 di approvazione delle graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella A allegata al DDG 85/2018 ed adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del D. Lgs 297/1994;
- dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicati, con cui le commissioni giudicatrici per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Classi di concorso sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno omesso e/o errato la valutazione dei titoli e dei servizi dei ricorrenti;
- dei verbali della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.
- Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIANGRECO MAROTTA

IRENE il 11\4\2019 :

- del Decreto del Dirigente dell'Usr Lazio ddg. 155 del 07.03.2019 pubblicato in pari data sul sito dell'Usr Lazio;
- nonché del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio DDG n. 1210 del 27.12.2018 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 28/12/2018 di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, per titoli e esami, finalizzate al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per le Regioni Lazio, Sardegna e Umbria, relative alla Classe di concorso Sostegno – Scuola secondaria di Secondo grado;
- delle graduatorie regionali di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 16.02.2018, per la Regione per la Regione Lazio, relative alla Classe di concorso Sostegno ADSS, allegate al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, DDG n. 1211 del 27/12/2018 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 28/12/2018 di approvazione delle graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella A allegata al DDG 85/2018 ed adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del D. Lgs 297/1994;
- dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicati, con cui le commissioni giudicatrici per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Classi di concorso sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno omesso e/o errato la valutazione dei titoli e dei servizi dei ricorrenti;
- dei verbali della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.
- Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il pregiudizio allegato è carente dei requisiti della gravità e irreparabilità;

Ritenuto altresì indispensabile che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria secondo i termini e le modalità previste da questa Sezione con ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO